



Procedura per le guide alpine con qualifiche professionali estere prima dell'inizio dell'attività in Svizzera

1. Situazione di partenza

La legislazione concernente l'attività di guida alpina e le altre attività a rischio è in vigore dal 1° gennaio 2014. Per il primo maggio 2019 entra in vigore la versione modificata dell'ordinanza sulle attività a rischio.

Se intende esercitare in Svizzera come guida alpina un'attività considerata a rischio ai sensi di legge in linea di principio necessita di un'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente. Per ottenerla deve disporre di una formazione riconosciuta dalla UIAGM o di un diploma riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (www.sbf.admin.ch/diplomi) e di un'assicurazione di responsabilità civile professionale con una copertura di minimo 5 milioni di franchi svizzeri.

Le procedure previste per la richiesta di autorizzazione sono diverse a seconda della cittadinanza e della durata dell'attività in Svizzera. Qui di seguito sono riportate le diverse procedure per le guide alpine con qualifiche professionali estere.

2. Procedura per svolgere attività professionale in Svizzera

Prestatori di servizi cittadini UE/AELS con attività lucrativa autonoma fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile:

Verifica delle qualifiche professionali:

Se intende offrire le sue prestazioni in Svizzera fino a un massimo di 90 giorni per anno civile deve annunciarsi presso la SEFRI prima di iniziare l'attività: www.sbf.admin.ch/dichiarazione. La dichiarazione è necessaria a partire dal **primo giorno di lavoro** in Svizzera e deve essere rinnovata presso la SEFRI ogni anno. L'obbligo di dichiarazione vale per prestatori di servizi senza contratto di lavoro svizzero e senza permesso per frontalieri o di dimora.

Annuncio secondo il diritto degli stranieri:

Nel caso di attività lucrativa che supera gli otto giorni per anno civile deve inoltre svolgere online la procedura di notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM): <https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>

Ogni attività da dichiarare deve essere registrata otto giorni prima dell'inizio. Le prescrizioni di notifica e altre informazioni utili sono disponibili al sito: www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

Guide alpine cittadini UE/AELS con attività non autonoma in Svizzera fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile:

Riconoscimento delle qualifiche professionali:

Se intende lavorare in Svizzera con lavoratore dipendente deve inviare la sua documentazione direttamente al Cantone in cui svolgerà la maggior parte dell'attività. Riceve un'autorizzazione valida quattro anni in tutta la Svizzera ai sensi della legislazione sulle attività a rischio se dispone di un titolo UIAGM o di un diploma riconosciuto dalla SEFRI. Se non dispone di un titolo UIAGM deve avviare una procedura di riconoscimento di diplomi esteri presso la SEFRI: www.sbf.admin.ch/becc

Annuncio secondo il diritto degli stranieri:

Il datore di lavoro in Svizzera è tenuto ad annunciare l'attività lucrativa della guida alpina al più tardi il giorno prima dell'entrata in servizio in Svizzera tramite la procedura di notifica online sulla pagina web della Segreteria di Stato della migrazione (SEM):

<https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>

Le prescrizioni di notifica e altre informazioni utili sono disponibili al sito: www.sem.admin.ch
> Entrata & soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

Guide alpine cittadini UE/AELS con residenza permanente (stabilimento in Svizzera)

Riconoscimento delle qualifiche professionali:

Le guide alpine provenienti da stati UE/EFTA che si stabiliscono in Svizzera devono inviare la documentazione direttamente al Cantone in cui svolgeranno la maggior parte dell'attività. Ricevono un'autorizzazione valida quattro anni in tutta la Svizzera ai sensi della legislazione sulle attività a rischio se dispongono di un titolo UIAGM o di un diploma riconosciuto dalla SEFRI. Se non dispone di un titolo UIAGM deve avviare una procedura di riconoscimento di diplomi esteri presso la SEFRI: www.sbf.admin.ch/becc

Annuncio secondo il diritto degli stranieri:

Persone provenienti da stati UE/EFTA che soggiornano per di più di tre mesi per anno civile in Svizzera per iniziare l'attività lavorativa dipendente devono avere un'autorizzazione secondo il diritto degli stranieri. Devono annunciarsi presso il comune di domicilio competente e chiedere un permesso di soggiorno. Un permesso è necessario anche per chi presta servizi per più di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Guide alpine provenienti da stati non facenti parte di UE/AELS (cittadini di cosiddetti stati terzi) con attività professionale in Svizzera:

Riconoscimento delle qualifiche professionali:

I cittadini di stati terzi devono inviare la propria documentazione direttamente al Cantone in cui svolgeranno la maggior parte dell'attività. Ricevono un'autorizzazione valida quattro anni in tutta la Svizzera ai sensi della legislazione sulle attività a rischio se dispongono di un titolo UIAGM o di un diploma riconosciuto dalla SEFRI. Se non dispone di un titolo UIAGM deve avviare una procedura di riconoscimento di diplomi esteri presso la SEFRI:

www.sbf.admin.ch/becc

Annuncio secondo il diritto degli stranieri:

I cittadini di stati terzi per iniziare un'attività lucrativa in Svizzera devono avere un'autorizzazione secondo il diritto degli stranieri.

L'autorizzazione deve essere richiesta prima di iniziare l'attività lucrativa presso l'autorità cantonale competente in materia di mercato del lavoro o di stranieri. L'autorizzazione allo svolgimento della professione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non sostituisce l'autorizzazione secondo il diritto degli stranieri. Informazioni in merito alle autorizzazioni secondo il diritto degli stranieri sono disponibili al sito: www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Soggiorno

Aspiranti guide alpine:

Per poter lavorare come aspirante guida deve aver superato il corso di aspirante guida alpina dell'ASGM, un corso per aspiranti guida alpina riconosciuto dall'UIAGM o un corso estero per aspiranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale dello sport. Può guidare clienti in Svizzera sempre che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un'autorizzazione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio. Altrimenti si applicano le stesse regole descritte in precedenza per le guide alpine.

3. Autorità cantionali competenti

www.ufspo.admin.ch

> Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio > Promemoria e collegamenti

4. Altri link

- Swiss Snowsports
www.snowsports.ch
- Ufficio federale dello sport
www.ufspo.admin.ch > Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio